

COMUNE DI FASANO

Determinazione 26 luglio 2017, n. 1267

Non assoggettabilità a VAS.

Provvedimento di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS (PROCEDURA SEMPLIFICATA) ai sensi della L.R.n.44/12 e del Regolamento Regionale 18/2013 relativo al Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva in c.da Cocco di Fasano - Variazione di destinazione d'uso ed urbanistica da residenziale a turistico- ricettiva con ampliamento in sagoma esistente.

Premesso:

che con nota del 28.04.2015, acclarata al protocollo comunale 17561 del 30.04.2015, il dott. Simeone di Cagno Abbrescia, nato a Palo del Colle l'1.04.1944, (c.f. DCGSMN44D01G290J), residente in Bari alla via Calefati n. 131, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società S.A.I.G.A. srl con sede in Milano alla via Felice Cavallotti n. 15, richiedeva l'autorizzazione unica ex art. 8 del DPR 160/2010 per Variazione di destinazione d'uso ed urbanistica, da residenziale a turistico-ricettiva, con ampliamento in sagoma esistente di immobile esistente;

che la documentazione trasmessa in data 28/04/2015 è stata integrata in data 23 settembre 2015 alla luce della richiesta di documentazione integrativa n. 34288/2015, comprendendo, tra l'altro, gli atti necessari per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

che con determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2017 il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha provveduto a formalizzare la proposta di piano per l'attivazione della fase di consultazione ex art.8 della L.R.n.44 del 14/12/2012 e s.m.i.;

che con nota pec n. 7218 del 17 febbraio 2017, il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in qualità di autorità procedente, ai fini della consultazione di cui all'art. 6.2 e bis del Regolamento Regionale n. 18/2013 di attuazione della L.R. n.44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale comunale della seguente documentazione:

- Relazione tecnica;
- Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12/12/2005);
- PPTR 4.4.6 Scheda conoscitiva progetto;
- PPTR 4.4.6 Scheda conoscitiva Rilievo;
- Tavola – Rilievo fotografico;
- Tav 1 – Tavola urbanistica (stralci IGM, aereofotogrammetrico, PRG, catastale, Ortofoto);
- Tav Ibis – Individuazione aree a standard;
- Tav 2 – Esistente – Sistemazione generale area esterna;
- Tav 3 – Esistente - Piante piano interrato, terra, primo, lastrico solare;
- Tav 4 – Esistente- Prospetti e sezioni;
- Tav 5 – di Progetto – Sistemazione generale area esterna;
- Tav 6 – di Progetto- Piante piano interrato, terra, primo, lastrico solare;
- Tav 7 – di Progetto – Prospetti e sezioni;
- Tav 8 – di Progetto – 2°Corpo di fabbrica (Piante p.int., t., 1°, lastr. Sol., Prosp., Sez.);
- Tav 9 – Dati tecnici stato di fatto; Dati tecnici di progetto;
- Tavola stralci Atlanti Putt/p;
- Rendering;
- Relazione geologica e idrog. reflui;
- Rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS (agosto 2016);

che con la suddetta nota veniva raccomandato ai seguenti SCMA di inviare, nel termine di 15 giorni (comma 6.2 del R.R. 18/2013), eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. 44/2012:

- Regione Puglia- Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, VIA-VAS
- Regione Puglia-Servizio Urbanistica
- Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
- Regione Puglia- Servizio Tutela delle Acque
- Regione Puglia – Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
- Regione Puglia-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Servizio Ecologia
- Provincia di Brindisi- Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo
- Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale di Brindisi
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
- Autorità di Bacino della Puglia
- Autorità Idrica Pugliese
- Acquedotto Pugliese - AQP
- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
- Settore Pianificazione e Gestione del Territorio- Servizio Urbanistica - Comune Fasano
- Autorità Competente - Settore Lavori ed Opere Pubbliche del Comune di Fasano

Evidenziato che:

l'intervento rientra nei casi previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 "Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico nei casi previsti al comma 6.1.f *"Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei servizi ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011"*.

Dato atto che:

l'intervento si sviluppa su un'area di ca. 18.822 mq, in cui, oltre agli edifici esistenti, sono presenti alberi di ulivo monumentali. L'area è circondata da orti irrigui.

La proprietà è individuata in NCU al fg 107, p.lla 461.

Gli edifici esistenti sono stati oggetto di ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti autorizzate dal Comune di Fasano con le seguenti autorizzazioni comunali:

- Permesso di Costruire n. 435 del 22.08.2010, con parere Soprintendenza per i BB.AA. CC. Prot. 0012878 del 08.09.2010 Cl.34.19.07/29, rilasciato alla Società Lux Immobiliare Sa Gl – Lugano;
- Permesso di Costruire di variante n. 300 del 22.08.2011, con parere Soprintendenza per i BB. AA. CC. Prot. 0006849 del 18.04.2011 Cl.34.19.07/29, rilasciato alla Società Lux Immobiliare Sa Gl – Lugano;
- Permesso di Costruire in sanatoria (art. 36 e 37 DPR 380/01) con Compatibilità Paesaggistica ex art. 181 D. Lgs 42/2004 (Pratica Edilizia n. 455/2012 del 6.7.2012) n. 67 del 6.03.2013, con parere Soprintendenza per i BB. AA. CC. Prot. 0015356 del 13.08.2012 Cl. 34.19.07/29, rilasciato alla Società Lux Immobiliare Sa Gl – Lugano;

- D.I.A. (Piano Casa – L.R. 14/2009) del 28.06.2013, di variante al PdC 300/2011 e PdC 67/2013, per ampliamento volumetrico mediante variazione di destinazioni d'uso di alcuni vani da tecnici a residenziali, senza variazioni di sagoma e/o modifiche di prospetto.

Il progetto prevede per il corpo di fabbrica principale, la mutazione di alcune destinazioni d'uso dei vani esistenti e l'aumento di volume senza alterazione di sagoma e/o variazione dei prospetti, in quanto detto aumento volumetrico deriva dalla previsione della chiusura di alcuni porticati con la realizzazione di infissi alle stesse bucaure (archi) attualmente esistenti ed il completamento della copertura mediante la chiusura dell'attuale "pergolato con travetti". Solo relativamente ai due edifici "porticati scoperti" in prossimità del solarium piscina e dell'aranceto, pur mantenendo la stessa sagoma attualmente esistente è prevista la realizzazione del solaio di copertura in luogo dell'esistente "pergolato con travetti", nonché la realizzazione delle altre due murature del quadrilatero di pianta, a chiusura e delimitazione del volume di progetto.

Nello specifico si prevede a piano interrato dell'edificio principale la mutazione di destinazione di alcune superfici interrate da depositi a vani spogliatoio per il personale ed a monolocale per la guardiana, nonché a zona fitness; a piano terra alcuni porticati assumono la destinazione di saletta ristorante e di ingresso distributivo.

I due volumi dependances sono invece progettati per realizzare in ognuno di essi una suite costituita da due vani letto con relativi bagni e zona soggiorno.

Nel complesso la struttura ricettiva avrà n. 20 posti letto in n. 10 suite ed una sala ristorante rapportata al numero di ospiti possibili.

Gli indici e parametri rivenienti dal piano in argomento possono così essere riassunti:

		esistente	di progetto		
Sc	Superficie coperta	602,36 mq	952,97 mq		
V	Volume	2.028,09 mc	3.341,55 mc		
St	Superficie territoriale	18.922 mq	18.922 mq		
Ift	Indice fabbricabilità territoriale (V/St)	0,1072 mc/mq	0,1766 mc/mq		
Slp	Superficie lorda pavimenti per calcolo standards (DM 1444/68) p. terra p. primo dependances p. terra		p. interrato	230 mq	1.206 mq
			641 mq		
			148 mq		
			187 mq		
Stand.	Standards Slpx80/100		964,80 mq		
Sf	Superficie fondiaria (St – Standards)		17.957 mq		
Rc	Rapporto di copertura (Sc/Sf)		0,0531		
Iff	Indice fabbricabilità fondiaria (V/Sf)		0,1861 mc/mq		

Il progetto non può essere autorizzato con semplice Permesso di Costruire atteso che l'area in cui ricade ha destinazione urbanistica "Zona Agricola E1"

La destinazione d'uso di progetto rientra tra quelle previste dal PRG vigente per le "Zone per attrezzature ricettive turistiche di nuovo impianto" e pertanto si dovrà accedere ad una variante urbanistica di tipo puntuale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, con indici e parametri derivanti dal progetto in oggetto, ovvero:

Ift = 0,1766 mc/mq (notevolmente inferiore a quello delle zone turistiche di PRG, pari a 0,80)

Iff= 0,1861 mc/mq

Rc= 0,0531 (notevolmente inferiore a quello delle zone turistiche di PRG, pari a 0,40)

Hmax= 7,50.

Considerato

che con nota del 5/4/2017, prot. 14228 l'Autorità Procedente ha trasmesso a questa Autorità Competente l'esito della fase consultiva comunicando, altresì, di non avere osservazioni e/o controdeduzioni da fornire in merito a quanto rappresentato dai precitati SCMA ed inviando i seguenti pareri:

- nota dell'**ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi** - prot.n.0013985 del 8/03/2017 acclarata al prot. com. al n.9820 del 8/03/2017 – con la quale sono state espresse alcune osservazioni individuando delle criticità ambientali da sottoporre all'attenzione di questa Autorità competente:

..... Omissis..... ..

a. L'intervento si sviluppa su un'area di ca. 18.822 mq, in cui, oltre agli edifici esistenti, sono presenti alberi di ulivi monumentali (n. 35) provenienti dall'espianto di quelli presenti nel Piano Particolareggiato D3 di Via Roma di Fasano. L'area è circondata da orti irrigui. L'immobile costituito da due corpi di fabbrica che connessi tra loro da porticati, compongono un edificio della superficie coperta totale di mq 675, al lordo dei porticati (450 mq al netto). Nel complesso b struttura ricettiva avrà n. 20 posti letto in n. 10 suite ed una sala ristorante rapportata al numero di ospiti possibili.

Il progetto prevede l'aumento volumetrico senza alterazione di sagoma e/o variazione dei prospetti mediante la tamponatura di alcuni porticati attualmente esistenti ed il completamento della copertura mediante la chiusura dell'attuale "pergolato con travetti".

b. In virtù dell'assoggettamento alle norme del PPTR, sarà necessario acquisire l' 'Autorizzazione paesaggistica di cui a all'art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D. Lgs 42/2004, nonché l'"Accertamento di compatibilità paesaggistica" di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR.

c. Il proponente dichiara nella relazione tecnica che la struttura sarà dotata di due vasche Imhoff con degrassatori per lo smaltimento reflui nel rispetto della normativa vigente, D. Lgs 152/2006 e R.R. n. 26 del 12.12.2011. Nella relazione geologica e idrogeologica per il dimensionamento dell'impianto di trattamento dei reflui il proponente dichiara di utilizzare, ai sensi del R.R 26/2011 il sistema Imhoff subirrigazione drenata. Si ricorda che, come dichiarato dal proponente, tale sistema è previsto per terreni impermeabili e la Calcarenite di Gravina su cui insiste l'opera in progetto non rientra tra questi, avendo una permeabilità variabile tra 10^{-2} e 10^{-4} cm/s in relazione al grado di fessurazione della roccia. Si ricorda che si considerano impermeabili i terreni con permeabilità nell'ordine almeno dei 10^{-6} cm/s. Pertanto tale trattamento non può ritenersi appropriato.

d. Si prende atto che lo smaltimento delle acque contenute nel serbatoio di dechlorazione, avverrà mediante ditta autorizzata e verranno pertanto trattate come rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

e. Il proponente nella relazione tecnica dichiara che lo smaltimento delle acque di piscina avverrà, in periodo di fermo della struttura, "mediante l'impianto imhoff e percolazione posto a monte dell'impianto a fanghi attivi". A tal proposito non è chiaro se la struttura è dotata di un impianto a fanghi attivi e in che modo sia stata considerata l'acqua della piscina nella definizione della dotazione idrica pro-capite.

f. Con riferimento alla istruttoria di cui all'oggetto. si prende atto che la stessa è riferita essenzialmente ad opere inerenti la realizzazione di un impianto turistico ricettivo.

Tale insediamento rientra tra quelli per cui possibile applicare le procedure semplificate di cui DPR 277/2011 qualora non sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero che non siano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, così come esplicitamente richiamato al

capo III, art. 4 comma 1 pari DPR.

Si ritiene inoltre opportuno prescrivere che all'atto della realizzazione delle opere (fase di cantiere) da attuarsi in rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/02, anche in riferimento ai recettori sensibili da individuare e definire, siano valutati a monte gli impatti in modo da poter minimizzare gli stessi.

In particolare il proponente dovrà valutare, in caso di possibile superamento dei limiti, l'adozione di sistemi di insonorizzazione anche con l'eventuale apposizione di barriere mobili in maniera preferenziale rispetto al ricorso a strumenti di deroga comunque previsti dalla norma.

Per quanto sopra esposto si rimettono all'attenzione dell'A.C. le osservazioni di cui sopra, ai fini della verifica ad assoggettamento a VAS rilascio della variazione d'uso e urbanistica in oggetto.

- nota della **Provincia di Brindisi -Servizio Ambiente ed Ecologia** - prot.n.7693 del 7/3/2017 acclarata al prot. com.n.9974 del 9/3/2017 che esprimeva le seguenti considerazioni conclusive:

..... Omissis.....

Tanto premesso con la presente, per quanto di stretta competenza del Servizio scrivente si fa presente che in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS il proponente dovrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, corredata dalla documentazione prevista per legge al fine del rilascio dei titoli abilitativi ambientali di competenza di questo Servizio:

1. autorizzazione allo scarico dei reflui domestici secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2011 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.; si precisa che il proponente. dovrà altresì precisare in ordine alle modalità con le quali intende garantire L'approvvigionamento idrico;
2. autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche e secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 "Disciplina delle acque di meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

Si rappresenta che l'elenco della documentazione necessaria all'avvio dei procedimenti volti al rilascio dei titoli autorizzativi di competenza di questo Servizio sono pubblicati sul sito di questo Ente all'indirizzo http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/E1enco_documentazione_da_presentare_per_istanze_di_parte.pdf.

Il proponente dovrà versare gli oneri istruttori come determinati in attuazione del Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 105 del 10/11/2016 liberamente consultabile al seguente link: <http://www.provincia.brindisi.it/index.pph/ambiente-territorio-e-sviluppo-sostenibile-ecologia>.

Si rappresenta infine che l'avvio dell'attività in questione in mancanza dei prescritti titoli autorizzativi comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- nota prot.n.5368 del 26/04/2017, acclarata al prot.com.n.19242 del 9/5/2017, la **Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio della Puglia-Taranto** esprimeva le seguenti osservazioni:

In riferimento alla nota che si riscontra a margine relativa al progetto in argomento, questa Soprintendenza esaminati gli elaborati progettuali trasmessi ritiene di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità alla verifica del procedimento VAS.

Il progetto in parola però dovrà osservare alcune prescrizioni alle quali questo Ufficio ritiene di suggerire vista la particolare sensibilità paesaggistica del contesto in cui ricade la struttura da realizzare.

Le prescrizioni da osservare sono le seguenti:

- le finiture esterne dovranno essere realizzate con materiali, tecniche e colori della tradizione; gli infissi esterni dovranno essere realizzati con materiali, disegno e colori della tradizione;
- l'impianto illuminotecnico dovrà essere calibrato in modo da non creare forme di impatto visivo e percezione paesaggistica;
- formare delle cortine vegetazionali "a scalare" in modo da attenuare e mitigare la nuova formazione di

- volumi, vista la particolare sensibilità paesaggistica del sito;
- uso di materiali compatibili con il contesto.

Il presente parere non attiene alla valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto che dovrà essere sottoposto a specifica procedura per l'ottenimento del parere vincolante da parte di questa Soprintendenza ai sensi dell'art.146 comma 5 del D-lgs 42/2004, attraverso la presentazione di adeguata documentazione e analisi paesaggistiche del contesto e dell'intervento.

La Scrivente ritiene di aver formulato le proprie osservazioni e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Visto il Rapporto Ambientale Preliminare (d'ora innanzi RAP) dal quale si rileva che i principali impatti ambientali correlabili all'intervento appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere (non sono previste demolizioni), nonché al minimo incremento della viabilità locale in fase di esercizio;

Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile ufficio Via, Vas e Paesaggio) del 29.05.2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso in data 13.06.2017 (verbale n.17) dalla commissione locale per il paesaggio istituita con determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013, che testualmente recita:

“La Commissione, vista la L.R. 44/2012, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2014, preso atto della relazione istruttoria del Responsabile dell'ufficio VIA, VAS e Paesaggio, resa in data 29/05/2016; preso atto degli elaborati scritto-grafici del progetto per la realizzazione della struttura turistico-ricettiva ed in particolare del Rapporto Ambientale Preliminare dello stesso; dei pareri e delle conseguenti prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti in base a quanto disposto dall'art.6 comma 5 della L.R. 44/2012; sulla scorta dei criteri sull'assoggettabilità di piani e programmi di cui all'allegato 1 parte II del D.L.vo 152/2006 e successive integrazioni e modif., rileva quanto segue.

In ordine a rilievi e criticità procedurali:

- Il tipo di intervento rientra tra quelli previsti dall' Art. 6 **“Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata”** nella voce 6.1 lettera f) piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi [...] del RR n. 18/2013 e ss.mm.e ii.
- è impreciso quanto riportato nel RAP a pag. 3, con riferimento all'esclusione da VAS: *“L'intervento in oggetto non ricade tra i casi assoggettati alla VAS di cui all'art. 6 del D. Lgs 152/2006 e neppure tra quelli assoggettati a verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12, ovvero di cui agli allegati II, III e IV, del D. Lgs 152/2006; né tantomeno rientra tra i casi di cui alla L.R. 44/2012 in virtù del disposto normativo di cui all'art. 3, comma 7”* considerato che poi nei paragrafi successivi, viene chiarito, così come nella relazione istruttoria a cura del responsabile VIA, VAS e Paesaggio, che non ricade nei casi di esclusione di cui all'art. 7 comma 2 lett. c) ed e) del R.R. 18/2013 e s. m. i.
- si precisa che la variante urbanistica di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 apre un nuovo procedimento per cui non può essere applicato l'art. 106 c. 2 delle NTA del PPTR (cfr pag. 48 del RAP) che si riferisce esclusivamente a procedimenti edilizi, né tanto meno il comma 1 che si riferisce a piani esecutivi o attuativi. Pertanto, per la valutazione degli aspetti paesaggistici afferenti alla presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, si farà riferimento esclusivamente al PPTR.

Il progetto prevede:

- ampliamento volumetrico mediante cambio di destinazione urbanistica e conseguente aumento dell'indice di fabbricabilità, con piccole variazioni di sagoma (nuovo bagno a servizio della suite adiacente la piscina)

- installazione di pannelli fotovoltaici sulle terrazze delle dependances e pannelli solari;
- realizzazione di vasche Imhoff,
- recupero delle acque meteoriche dalle terrazze di copertura da destinare ad irrigazione del verde;
- sistemazioni esterne.

Come si rileva dalla lettura del RAP “i principali impatti ambientali correlabili all’intervento, appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere (non sono previste demolizioni) nonché al minimo incremento della viabilità locale in fase di esercizio” (pag. 57). Inoltre “l’intervento non prevede la realizzazione di pozzi di emungimento per la captazione ed il prelievo delle acque sotterranee”, anche in considerazione della perimetrazione individuata dal PTA (Piano di Tutela delle Acque) quale area di contaminazione salina.

Considerata l’entità dell’opera in esame ed il relativo carico ambientale derivante dall’esecuzione della stessa, se ne propone l’esclusione dalla procedura di VAS semplificata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in considerazione della prossimità delle aree a rischio di alluvione, individuate dal PAI, ed anche al fine di contenere l’impermeabilizzazione dei suoli, sia realizzata una pavimentazione drenante nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio attraverso l’utilizzo di materiale in grado di garantire la permeabilità alle acque meteoriche, nonché un’adeguata sistemazione del verde;
- le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo siano convogliate nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia, rappresentata dal **RR 9 dicembre 2013, n.26**. Si segnala, altresì, che il decreto CD n. 191/2002 Allegato 1 al Piano Direttore ormai non è più vigente;
- al fine di garantire il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, come descritto nel RAP, dare evidenza, fornendo rappresentazione grafica e relativa relazione, dell’ubicazione e delle dimensioni della cisterna di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
- tutelare le alberature esistenti e, nel momento in cui si procede al reimpianto citato nel RAP a proposito delle alberature presenti nel PP D3, aver cura di scegliere il periodo più adatto per poter fare tale operazione, garantendo le cure necessarie per la parte immediatamente successiva al reimpianto;
- predisporre adeguata documentazione tecnica e grafica in cui sia chiaro dove saranno impiantate le alberature di ulivo provenienti dall’espianto di quelle presenti nel Piano Particolareggiato D3 di Via Roma di Fasano;
- prevedere reti duali per il fabbisogno idrico delle utenze al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua potabile.

Le presenti prescrizioni, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal parere di compatibilità paesaggistica regionale, che dovrà essere acquisito ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR, dovranno essere recepite nella documentazione progettuale di Piano, con aggiornamento degli elaborati scritto-grafici, prima della definitiva approvazione.”

In conclusione alla luce delle motivazioni e prescrizioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e del parere della commissione locale per il paesaggio, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici progettuali, anteriormente all’approvazione definitiva dello stesso:

- si dia atto di quanto sollevato dall’**ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi**- di cui alla consultazione effettuata, specie in merito all’impianto di trattamento dei reflui ritenuto non appropriato, oltre

- a chiarire se la struttura è dotata di un impianto a fanghi attivi e in che modo sia stata considerata l'acqua della piscina nella definizione della dotazione idrica pro-capite;
- si dia atto di quanto evidenziato dalla **Provincia di Brindisi -Servizio Ambiente ed Ecologia** - in merito alla richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, all'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici e all'autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche;
 - si dia atto e seguito alle prescrizioni imposte dalla **Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio della Puglia-Taranto**;
 - si acquisisca, se necessaria per disposizione di legge, ogni altra valutazione, parere e/o Nulla Osta necessari all'approvazione del Progetto facendo proprie le eventuali prescrizioni;
 - qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali;
 - si dia atto e seguito alle prescrizioni imposte dalla **commissione locale per il paesaggio** in data 13.06.2017 (verbale n.17);

Tutto ciò posto e disposto in via prescrittiva, si ritiene che il Progetto di cui al presente provvedimento non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva in c.da Cocco di Fasano - Variazione di destinazione d'uso ed urbanistica da residenziale a turistico-ricettiva con ampliamento in sagoma esistente;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del provvedimento finale, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.r.11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Per tutto quanto sopra esposto:

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012" con cui

è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l'altro di prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione della delega di cui al richiamato art.4 della L.R.44/2012;

Vista la determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 di istituzione della Commissione locale per il Paesaggio;

Vista la D.G.M .n.99 dell'11/05/2017 di nomina del Responsabile Ufficio Via, Vas e Paesaggio cui compete la responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della corrispondenza e degli atti finali (ex art. 6, legge 241/90) in materia di Via, Vas e Paesaggio;

Dato atto che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento si riferisce, l'Autorità procedente è il Comune di Fasano – Ufficio SUAP mentre l'Autorità Competente è il Comune di Fasano – Ufficio Via, Vas e Paesaggio;

Vista la ricevuta dell'avvenuto versamento di € 500,00 per "oneri istruttoria verifica assoggettabilità a VAS", giusta delibera di C.C. n.15 del 22/05/2014;

Sulla scorta dei contributi pervenuti dai SCMA, della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 29/05/2017 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 13.06.2017 (verbale n.17);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Garanzia della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

1. **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. **di escludere** l'intervento di "*realizzazione di una struttura ricettiva in c.da Coccoaro di Fasano - Variazione di destinazione d'uso ed urbanistica da residenziale a turistico-ricettiva con ampliamento in sagoma esistente*" proposto dalla soc. S.A.I.G.A. srl da realizzarsi sui terreni individuanti nel NCU al fg 107, p.lla 461, del comune di Fasano, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. 152/2006 atteso che lo stesso non comporta impatti significativi sull'ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), fermo restando

il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni, qui integralmente richiamate, ed integrando i relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario;

3. di precisare che il presente provvedimento:

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente all'attuazione del Piano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

4. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio del RUP in data 29/05/2017, nonché i pareri espressi dai vari SCMA ed il parere della commissione locale per il paesaggio in data 13.06.2017 (verbale n.17);

5. di demandare all'amministrazione procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

6. di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Via, Vas e Paesaggio:

- al Proponente;
- all'Autorità procedente;
- al Settore Governo del Territorio del comune di Fasano;
- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Fasano, 26 luglio 2017

Il Responsabile Via, Vas e Paesaggio
Ing. Leonardo D'ADAMO